

ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, TRA I COMUNI DI OSNAGO E LOMAGNA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI/FUNZIONI COMUNALI, COME SARANNO POI INDIVIDUATI RISPETTO ALLE ATTIVITÀ PER LE QUALI SI RITERRÀ OPPORTUNO VALUTARE L'IPOTESI DI GESTIONE ASSOCIATA.

Premesso:

- che la Regione Lombardia – DG Servizi Pubblica Utilità - con deliberazione di Consiglio Regionale n. 802 del 27.05.2003 “Indirizzi e criteri sugli incentivi regionali alla gestione associata di funzioni e servizi” ha definito le modalità di presentazione delle domande di contributo finalizzate alla gestione associata di servizi/funzioni comunali;

- che il bando prevede un contributo a fondo perso da parte della Regione Lombardia pari al 50% delle spese totali, fino ad un importo massimo disciplinato da decreto, in relazione al numero dei Comuni partecipanti al progetto organizzativo;

Visto l'interesse dei Comuni di Osnago e di Lomagna (Osnago, in qualità di Ente capofila dell'aggregazione e Lomagna in qualità di Ente aderente), ad avviare la predisposizione di uno progetto organizzativo anche per la presentazione della domanda di contributo di cui alle premesse, con mappatura di tutti i servizi e di tutte le attività per le quali si riterrà opportuno valutare l'ipotesi di gestione associata, facendo riferimento agli aspetti relativi alle singole sinergie individuabili con stesura di debiti prospettati costi/benefici;

Visto che le due Amministrazioni di Osnago e Lomagna ritengono che

l'attuazione di tale progetto organizzativo possa utilmente essere disciplinato dallo strumento dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Il Comune di Osnago rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Paolo Strina, Capo dell'Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Ente,

il Comune di Lomagna rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Gianfranco Castelli, Capo dell'Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Ente,

si definisce il seguente Accordo di Programma:

Art. 1 – Premesse:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo ed interventi previsti:

Il presente Accordo ha per oggetto il conferimento di incarico per la predisposizione di un progetto organizzativo ,in termini di assistenza tecnica, finalizzato alla gestione associata di servizi/funzioni comunali, come saranno poi individuati rispetto alle attività per le quali si riterrà opportuno valutare l'ipotesi di gestione associata.

Art. 3 – Impegni economici e finanziari:

Per l'attività di cui all'articolo precedente, con forma di stretta collaborazione tra i Comuni di Osnago e Lomagna, il Comune di Osnago, quale Ente capofila e COMMITTENTE, per la predisposizione del progetto organizzativo, andrà a riconoscere alla società debitamente incaricata per curare l'attività di CONSULENTE, in base ad un programma di lavoro concordato ed accettato

dai Comuni di Osnago e Lomagna, un importo pari ad € 20.000,00 – IVA esclusa, da corrispondere secondo le seguenti modalità:

- 5.000,00 + IVA a titolo di acconto forfetario per l'avvio dell'attività di progettazione finalizzato alla stesura del progetto di cui all'art. 1, da corrispondere a Eur&ca alla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura;
- 5.000,00+ IVA quale secondo acconto da corrispondere alla consegna dello studio di fattibilità (come da specifiche allegate)
- 10.000,00 + IVA alla presentazione dello stesso sul bando di gestione associata e successiva approvazione.

Convenzionalmente, la quota a carico dei Comuni interessati di Osnago e Lomagna sarà pari al 50% dell'intero importo, dovendo ciascuna Amministrazione assumere debito impegno per le spese di spettanza.

Art. 4 – Richiesta di contributo:

Si ribadisce, come indicato nelle premesse, che il bando prevede un contributo a fondo perso da parte della Regione Lombardia pari al 50% delle spese totali, fino ad un importo massimo disciplinato da decreto, in relazione al numero dei Comuni partecipanti al progetto organizzativo.

Art. 5 – Tempi:

I tempi del presente Accordo di Programma sono subordinati alla redazione del progetto organizzativo in discussione finalizzato alla gestione associata di servizi/funzioni comunali secondo i tempi che saranno stabiliti nel disciplinare d'incarico, da conferirsi direttamente dal Comune di Osnago, in qualità di Ente capofila e COMMITTENTE, a società esterna specializzata. .

Art. 6 – Commissione di Vigilanza:

La Commissione di Vigilanza per l'attuazione del presente Accordo di Programma si intende composta come segue:

- Sindaco del Comune di Osnago o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Lomagna o suo delegato;

La Commissione di Vigilanza si riunirà almeno una volta ogni due mesi per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma.

Art. 7 – Efficacia ed effetti:

Le parti convengono che il presente Accordo ammette efficacia ed esplica effetti dal momento della sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni di Osnago e Lomagna.

Ai sensi dell'art. 345 del D. Lgs. n. 267/2000 l'Accordo in discussione verrà pubblicato, a cura del Comune di Osnago, Ente capofila, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 8 – Norma di rinvio:

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma valgono le norme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e alla Legge n. 241/1990.

Il presente atto formale, come approvato dai Sindaci firmatari è redatto in due esemplari, a disposizione degli Enti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Osnago, lì

per il Comune di Osnago

Il Sindaco - Paolo Strina

per il Comune di Lomagna

Il Sindaco - Gianfranco Castelli